

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE (MOD. 2/02)

(Comunicazioni obbligatorie ex art. 8 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)

IL MODELLO DOVRA' ESSERE PRESENTATO CON LA VALUTA UTILIZZATA PER IL MODELLO UNICO 2002

IL MOD. 2/02 VA COMPILATO PER LA COMUNICAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI E DEI REDDITI PRODOTTI, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA SOLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ATTUARLO, CHIMICO, DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE E GEOLOGO, NELL'ANNO 2001.

TERMINE E MODALITÀ PER L'INVIO DEL MOD. 2/02

LA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE DEVE AVVENIRE UNICAMENTE MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODELLO 2 E DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INVIATA DAGLI ISCRITTI ENTRO IL

30 NOVEMBRE 2002,

PER MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

EPAP – Via del Tritone n. 169 – 00187 ROMA

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 2/02

Sono tenuti ad inviare il mod. 2/02:

- gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che hanno sottoscritto il Quadro G) e/o E) del modulo di iscrizione all'EPAP (mod. 1 e/o 1/R) e che pertanto risultano iscritti all'EPAP;
- i professionisti che hanno compiuto l'età di sessantacinque anni e che, avendone diritto, hanno optato per la non iscrizione all'EPAP, dovranno compilare il modulo 2/02 limitatamente ai punti di loro competenza;

In caso di decesso dell'iscritto il mod. 2/02 deve essere presentato dagli eredi. In questo caso la comunicazione relativa all'anno del decesso va presentata entro due mesi dalla data prescritta per la presentazione annuale dei redditi.

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio del mod. 2/02 per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Non possono essere considerati quali esimenti dal rispetto di tale obbligo le seguenti circostanze: l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non aver presentato la dichiarazione dei redditi e l'iscrizione a sezioni speciali dell'Albo di appartenenza.

QUADRO A) COMUNICAZIONI

- Riduzione al 50% dei contributi minimi: i soggetti che alla data di inizio dell'attività professionale non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, barrando l'apposita casella, la riduzione al 50% dei contributi soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi obbligatori per i primi tre anni di iscrizione. I soggetti che si avvalgono della riduzione, avranno comunque la facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che la suddetta opzione vale solamente per i contributi minimi. Nel caso in cui risultino dovuti contributi maggiori rispetto ai contributi minimi fissati per l'anno 2002, si dovranno versare i maggiori contributi dovuti senza applicazione della riduzione al 50%.
- Pagamento del solo contributivo integrativo: devono barrare la relativa casella i professionisti che, all'atto dell'iscrizione all'EPAP, hanno esercitato l'opzione di non iscriversi, per i contributi soggettivo e di solidarietà, **avendo iniziato l'attività professionale dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età**, ma che sono ugualmente iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi ed esercitano, abitualmente od occasionalmente, attività di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. Tale categoria di soggetti è infatti obbligata esclusivamente al pagamento del contributivo integrativo. Si evidenzia che in questo caso vanno fornite le sole informazioni richieste nei seguenti Quadri: Quadro B) Punto 2 e Punto 3; Quadro C) Punto 5 e Punto 6; Quadro D) Punto 8; Quadro E) Punto 11.
- Conseguimento di reddito IRPEF negativo o nullo: devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito da attività professionale negativo o nullo.
- Svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato: devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito (in tutto o in parte) da partecipazione ad associazioni professionali.

QUADRO B) SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il presente Quadro B) gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che non sono titolari di partita IVA ma esercitano le attività di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in forma occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Per aiutare l'iscritto nella compilazione del modulo 2/02, vengono qui di seguito riportate alcune indicazioni sui quadri per la loro compilazione.

Punto 1: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali prodotti nell'anno 2001 in via occasionale e/o tramite collaborazioni coordinate continuative al netto delle spese relative spese o deduzioni forfetarie (anche nulli).

Punto 2: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali di cui al punto 1 (anche se nulli) al lordo delle relative spese o deduzioni forfetarie.

Punto 3: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle ricevute emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle ricevute di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO C) SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il presente Quadro C) gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che sono titolari di partita IVA ed esercitano le attività di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per gli **iscritti che hanno svolto esclusivamente attività individuale**, valgono le seguenti istruzioni:

Punto 4: indicare il reddito netto derivante da attività professionale prodotto nell'anno 2001 al netto dei costi inerenti (anche se negativo o nullo).

Punto 5: indicare il volume d'affari IVA inerente l'attività professionale svolta nell'anno 2001.

Punto 6: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle fatture emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle fatture di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Per gli **iscritti che hanno svolto l'attività solo in forma associata**, il volume d'affari IVA, sul quale andrà calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari IVA dell'associazione la quota personale di partecipazione.

Per gli **iscritti che hanno svolto attività individuale e associata**, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma di entrambi gli importi ottenuti applicando le regole sopra riportate.

QUADRO D) IMPORTI ASSOGGETTATI AI CONTRIBUTI

Punto 7: indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio della professione.

Punto 8: indicare l'ammontare complessivo dei compensi lordi e del volume d'affari IVA (al netto dell'ammontare delle ricevute emesse nei confronti di soggetti tenuti alla contribuzione integrativa all'EPAP ed al netto della maggiorazione relativa al contributo integrativo del 2% addebitato al committente) riassumendo: Punto (= (Punto 2 - Punto 3 + Punto 5 - Punto 6) / 1,02.

QUADRO E) CONTRIBUTI DOVUTI IN FUNZIONE DEI REDDITI E DEL FATTURATO

Nel Quadro E) vanno riportati i contributi dovuti dal singolo iscritto nell'anno di riferimento.

Si riporta per maggiore semplicità la seguente tabella contenente l'ammontare espresso in Euro e Lire dei contributi minimi dovuti e del reddito massimo da sottoporre a contribuzione soggettiva e di solidarietà nell'anno 2001 e, qualora gli acconti venissero calcolati sul reddito presunto dell'anno corrente, si riportano anche i valori, espressi in Euro, relativi all'anno 2002.

ANNO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MINIMO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO	REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
2001	897.000 Lire	18.000 Lire	126.000 Lire	148.014.000 Lire
2001	463,00 Euro	9,00 Euro	65,00 Euro	76.443,00 Euro
2002	476,00 Euro	10,00 Euro	67,00 Euro	78.507,00 Euro

Nota: se il modello verrà compilato in Lire gli importi dei contributi dovranno essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime cifre sono pari o superiori alle cinquecento lire e alle mille lire inferiori in caso contrario.

Qualora fosse scelta l'opzione di compilare il modello in Euro allora gli importi dei contributi dovranno essere arrotondati all'Euro superiore se le ultime cifre sono pari o superiori a 0,50 Euro e all' Euro inferiore in caso contrario (in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 7 del Regolamento).

Punto 9: il contributo soggettivo dovuto è pari al 10% dell'importo riportato nel Punto 7, salvo applicazione dei contributi minimi dovuti.

Punto 10: il contributo di solidarietà dovuto è pari al 0,2% dell'importo riportato al Punto 7, salvo applicazione dei contributi minimi dovuti.

Punto 11: il contributo integrativo dovuto è pari al 2% dell'importo riportato al Punto 8, salvo applicazione dei contributi minimi dovuti. In questo caso, a differenza di quanto precisato per i contributi soggettivo e di solidarietà, non esiste un massimale di reddito.

Nota: Qualora applicando i criteri sopra riportati l'iscrizione all'EPAP risulti di durata inferiore all'anno gli importi minimi sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di iscrizione all'EPAP, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni. Tale riduzione trova applicazione per ciascun anno solare di iscrizione, in cui l'iscrizione all'EPAP risulti di durata inferiore all'anno stesso. Qualora la durata dell'iscrizione risulti inferiore all'anno solare per effetto di una cessazione di attività, la riduzione potrà essere applicata sempre che eventuali riprese di attività abbiano avuto decorrenza dopo il 365° giorno successivo alla data di cessazione (art. 5 Reg.).

SANZIONI

L'omessa, la ritardata o l'infedele comunicazione di cui al presente modulo comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

ATTENZIONE

Il mod. 2/02 deve essere firmato dal dichiarante per la sua validità. In assenza di sottoscrizione la comunicazione si intende incompleta e soggetta quindi alle sanzioni previste nel caso di omessa comunicazione qualora non venga integrata secondo le procedure previste dal Regolamento.

